



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 30/04/2018

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto del rimborso ottenuto in sede di estinzione di un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 18/04/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 18/03/2014, chiede la restituzione di complessivi € 1.066,97, a titolo di quota parte non maturata delle commissioni finanziarie, di intermediazione e di agenzia, nonché degli oneri assicurativi non goduti, al netto di quanto già rimborsato (€ 216,60).

L'intermediario non presenta controdeduzioni. Tuttavia, in sede di riscontro al reclamo, si oppone alle pretese avanzate dal cliente, eccependo (1) la natura *up front* dei costi di intermediazione, ricomprendendo gli stessi anche il compenso corrisposto all'intermediario per lo svolgimento di una attività prodromica alla conclusione del contratto. Si dichiara comunque disponibile, ancorché non previsto espressamente nel contratto, a rimborsare, per tale voce, un importo pari ad € 22,90; (2) il difetto di legittimazione passiva per quanto concerne la richiesta di rimborso delle commissioni bancarie, avendo l'intermediario agito in qualità di mandatario; (3) la non rimborsabilità degli oneri assicurativi in conformità con quanto statuito dall'art. 22, comma 15-*ter*, l. n. 221/2012.

DIRITTO

In *limine* si evidenzia che successivamente alla presentazione del ricorso – precisamente il 23/10/2017 – l'intermediario è stato cancellato dall'albo. Ciò tuttavia non costituisce causa di improcedibilità del ricorso medesimo, atteso che, come già evidenziato da questo



Collegio, la legittimazione passiva si radica al momento della presentazione del ricorso, non rilevando pertanto la cancellazione intervenuta in data successiva (decisione n. 705/2018, cui *adde* Collegio di Roma, decisione n. 12988/2017).

Per quanto riguarda l'eccezione difetto di legittimazione passiva relativamente alla domanda di rimborso della quota non goduta delle commissioni bancarie, il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui in tal caso deve darsi prevalenza al principio dell'apparenza. Nell'ipotesi *de qua*, difatti, il conteggio estintivo è stato emesso dall'intermediario mandatario il quale ha all'uopo indicato, per il versamento delle somme da rimborsare, un conto corrente a esso riferibile (decisione n. 748/2018). L'eccezione sollevata dall'intermediario va pertanto rigettata.

Nel merito, il Collegio rileva, preliminarmente, che il ricorrente non ha fornito la prova dell'avvenuta estinzione del contratto. Detta circostanza non è stata tuttavia eccepita dall'intermediario in sede di riscontro al reclamo, di talché, deve ritenersi che il rapporto di finanziamento sia regolarmente cessato.

Per tutto il resto, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo cui, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni comunque denominate che costituiscono il corrispettivo di attività da realizzare nel corso dell'intera durata del finanziamento (c.d. costi *recurring*); (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto fra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo ad essi corrispondente deve essere preso in considerazione ai fini dell'individuazione della quota parte da rimborsarsi che deve essere calcolato secondo il criterio *ratione temporis*; (c) nella somma da rimborsare deve essere inclusa anche la quota non goduta del premio assicurativo (anch'essa da calcolarsi secondo il metodo pro-quota), atteso che il relativo importo è stato corrisposto dal ricorrente direttamente all'intermediario che costituisce il beneficiario della copertura assicurativa (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; n. 10003/16; n. 10017/16; n. 10035/16; n. 10929/16; e n. 5031/2017).

In questa prospettiva, il Collegio ritiene che vadano rimborsate – secondo il criterio del pro rata temporis – tutte le voci di costo, atteso che nelle relative descrizioni vengono fatte confluire indistintamente attività *up front* e *recurring* (decisione n. 10584/17).

A diversa conclusione deve invece giungersi con riferimento alle spese di istruttoria che, sebbene vengano descritte cumulativamente ad altre voci di costo, sono da reputarsi afferenti ad attività *up front* (così già decisione n. 16317/2017).

In ordine alla domanda di retrocessione degli oneri assicurativi, il Collegio rileva che dalla documentazione depositata agli atti risulta che il relativo costo non è stato sopportato dal ricorrente, di talché nulla a quest'ultimo va rimborsato.

Pertanto, in applicazione del menzionato criterio *ratione temporis*, la somma complessiva che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere a titolo di oneri commissionali, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a euro 877,04, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	22	rate residue	38	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				60,00	38,00		38,00
<i>Commissioni di intermediazione</i>				1.666,80	1.055,64	216	839,04
Totale							877,04



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 877,04.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS